



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

dato atto che l'udienza odierna, fissata per la trattazione del procedimento sopra indicato, è stata sostituita dallo scambio di note scritte, secondo il modello delineato dall'art. 83, comma 7, lett. h, del D.L. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 e s.m.i.;

rilevato che nel termine assegnato le parti hanno depositato tali note;

che l'amministrazione resistente si è costituita il 18.11.2022;

che la decisione della controversia potrebbe pregiudicare la posizione degli altri soggetti iscritti nelle Graduatorie d'interesse;

che, invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 28766/2018) – ritenuto applicabile anche alla mobilità scolastica (v. Cass. n. 36356/2021) –, ove si contesti la legittimità del procedimento concorsuale, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione;

tenuto conto della difficoltà di provvedere in tempi contenuti alla notifica con i mezzi ordinari, considerato l'elevato numero di destinatari;

p.q.m.

ordina a cura di parte ricorrente entro 30 gg. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti ricompresi nelle GPS di Messina e nelle GI d'interesse (da specificare), autorizzando la notifica di tutti gli atti processuali mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione resistente;

rinvia la causa all'udienza del 28.3.2023;

dispone che detta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e assegna a tal fine alle parti termine perentorio fino alla medesima data.

Messina, 22/11/2022

Il giudice



Valeria Totaro

